



# Il Fisco semplice

u. 6  
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Riforma fiscale

*"Concordato preventivo biennale": le proposte di Confcommercio per migliorare l'adesione da parte dei contribuenti*

#### Premessa

Con l'introduzione nel nostro ordinamento tributario del **"Concordato Preventivo Biennale"** si delinea un importante cambio di paradigma nel rapporto tra Fisco e contribuenti, nonché in materia di contrasto e lotta all'evasione fiscale. Infatti, con questo nuovo istituto di **"compliance"** viene favorita una interlocuzione preventiva tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti finalizzata a ridurre, o addirittura annullare, i controlli e gli accertamenti.

In pratica, con il **concordato** appare evidente la scelta del Legislatore di voler **limitare i controlli ex post** favorendo, al contempo – **per le imprese di minore dimensione e per i lavoratori autonomi** – la **definizione anticipata delle imposte dovute**.

Il successo dell'operazione relativa al **"Concordato Preventivo Biennale"** è strettamente legato, da un lato, alla **capacità dell'Amministrazione finanziaria di proporre agli operatori economici un ammontare di reddito in linea con l'effettiva capacità contributiva** degli stessi e, dall'altro, alla **percezione dei vantaggi, sia in "termini economici"** (non tassazione delle quote di reddito eccedenti

quanto concordato), **sia di "tranquillità fiscale"** (non assoggettamento ad accertamenti per coloro che aderiranno alla proposta di concordato).

#### 1. Le proposte di Confcommercio per migliorare l'adesione al "Concordato Preventivo Biennale"

Ciò detto, siamo anche convinti che siano necessari alcuni correttivi all'istituto del **"Concordato Preventivo Biennale"** affinché la proposta possa trovare una adeguata adesione da parte dei contribuenti interessati.

**A tal fine – in vista dell'emanazione del decreto correttivo – la Confederazione ha presentato al**

#### L'aforisma del mese

*Amici miei, la storia è chiara: abbassare le tasse significa una maggiore libertà, e ogni volta che abbassiamo le tasse, la salute della nostra nazione migliora.*

– Ronald Reagan

Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, una serie di proposte migliorative del nuovo istituto di "compliance".

### 1.1. L'introduzione di una imposta sostitutiva sul differenziale tra il reddito dichiarato dal contribuente e il reddito proposto dal Fisco

Per i soggetti ISA che aderiranno al "Concordato Preventivo Biennale" andrebbe previsto che sul **differenziale fra il reddito dichiarato dal contribuente e quello proposto dall'Agenzia delle Entrate** sia applicabile una **imposta sostitutiva**, in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nonché dell'IRAP e dell'IRES.

L'imposta sostitutiva potrebbe essere graduata in base al punteggio conseguito dal contribuente ai fini ISA: più alto è il punteggio più bassa l'aliquota.

### 1.2. La gestione delle perdite

Sarebbe opportuno rimuovere il vincolo dell'importo minimo di 2.000 euro di reddito e di valore della produzione ai fini dell'IRAP tassabile. In tal modo le perdite maturate a seguito dei componenti straordinari non considerati nella stima assumerebbero rilievo fiscale.

In ogni caso, anche in presenza di tale vincolo, è opportuno chiarire che le perdite sono riportabili negli anni successivi nel rispetto delle regole ordinarie.

### 1.3. La fuoriuscita dal "Concordato Preventivo Biennale"

È necessario ridurre lo scostamento di reddito e di valore della produzione ai fini dell'IRAP che legittima l'uscita dal "Concordato Preventivo Biennale", dal 50% al **30%**, e che le cause di non normale esercizio dell'attività, già previste ai fini ISA, possano essere valorizzate a giustificazione dell'uscita dall'impegno concordatario.

### 1.4. La decadenza dal "Concordato Preventivo Biennale"

Il maggiore imponibile accertato superiore al 30%, che determina la decadenza dal "Concordato Preventivo Biennale", deve essere frutto di un accertamento di natura analitica e non deve scaturire da ricostruzioni basate su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti.

## 2. Conclusioni

---

Se il Legislatore accoglierà – come auspichiamo – queste proposte migliorative del nuovo istituto di "compliance", siamo convinti che il "Concordato Preventivo Biennale" **potrà, davvero, rappresentare una svolta epocale nel rapporto tra Fisco e contribuenti e nel contrasto all'evasione fiscale.**



# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE – QUOTE DI ISCRIZIONE E CORRISPETTIVI SPECIFICI VERSATI DA ISCRITTI, NON ASSOCIATI, DI APS CHE SONO ANCHE TESSERATI A ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CUI L'APS È PARTE

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 115/E del 24 maggio 2024

Con la risposta ad interpello n. 115/E del 24 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate analizza il caso della possibile decommercializzazione delle quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, ad una Associazione per la promozione sociale territoriale (Aps), che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l'Aps è parte.

In particolare, nel caso analizzato, l'istante è una sezione territoriale di un'Aps nazionale il cui statuto distingue gli iscritti (i minori che sono inseriti nel percorso educativo) dagli associati, (adulti con mansioni di educatori volontari che beneficiano invece dei diritti di voto). Ai sensi dello statuto, ogni iscritto versa una quota destinata all'iscrizione all'associazione e al tesseramento all'Aps nazionale. Gli stessi iscritti versano poi all'Aps anche dei corrispettivi specifici per la fruizione delle attività educative proposte nel corso dell'anno, come gite uscite escursioni, ecc.


Per l'Agenzia le disposizioni agevolative dell'articolo 148, comma 3 possano applicarsi anche alle prestazioni effettuate dall'associazione istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all'ente di riferimento nazionale. L'irrelevanza reddituale riguarderà sia la quota di iscrizione annuale all'Aps, sia il versamento che l'Aps trasferisce all'associazione nazionale come parte del tesseramento annuale del proprio iscritto.

## ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 31 maggio 2024

Con la Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate, alla luce dei quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF), illustra le novità, per l'anno d'imposta 2023, relative all'utilizzo, la compilazione e l'apposizione del visto di conformità, nonché alcune precisazioni concernenti gli oneri detraibili sul "modello 730/2024".

I chiarimenti forniti dalla Circolare, sotto la forma di risposta a quesiti, toccano molteplici argomenti tra cui si segnala l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato, il rilascio del visto di conformità, il superbonus e l'ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti.



## MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione so  
data di nascita


## REDDITOMETRO - DECRETO MINISTERIALE DEL 7 MAGGIO 2024 - SOSPENSIONE

### Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Come noto, con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024, sono stati approvati gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali - ai sensi del quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - l'Amministrazione finanziaria può fondare la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (cosiddetto "redditometro") (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 37 del 21 maggio scorso). Successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato un atto di indirizzo che dispone la sospensione dell'efficacia del citato decreto ministeriale del 7 maggio 2024. L'atto di indirizzo è stato emanato considerata l'opportunità di modificare il contenuto normativo del citato comma 5 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di rendere più esplicita la sottintesa volontà di concentrare il ricorso all'applicazione dell'istituto della determinazione sintetica del reddito fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi, a fronte del superamento di soglie di spesa da determinare.

Le suddette modifiche normative saranno effettuate con uno dei prossimi decreti legislativi attuativi della Legge Delega di riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).

Pertanto, è stato disposto che l'avvio delle attività applicative conseguenti all'emanazione del citato decreto del 7 maggio 2024 - attuativo del comma 5 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 - è differito all'entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative.



## COMUNICAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PER I QUALI RISULTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023 LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA OVVERO LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA SENZA LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE O CON OPERAZIONI ATTIVE DICHIARATE PER UN AMMONTARE INFERIORE A 1.000 EURO

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2024

Il provvedimento del 12 giugno individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d'imposta.

Le suddette informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

## LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (LEGGE DI BILANCIO 2024) - NOVITÀ SULLA DISCIPLINA DELLE PLUSVALENZE RISULTANTI DALLE CESSIONI DI IMMOBILI INTERESSATI DA INTERVENTI SUPERBONUS E DELLA VARIAZIONE DELLO STATO DEI BENI

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024

Come noto, con la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), sono state introdotte, tra l'altro:

- › modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024);
- › misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge di bilancio 2024).

La circolare 13/E fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, sulle novità fiscali introdotte dalle suddette disposizioni che si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall'ambito di applicazione delle nuove regole le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.



# SUPER BONUS

# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## IVA - ALIQUOTA APPLICABILE AGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito alla necessità del parere tecnico da parte dell'ADM, per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata al 10% in relazione agli integratori alimentari, a seguito delle novità introdotte dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA).

**RISPOSTA** In via generale, la cessione di integratori alimentari è assoggettata ad un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili nell'ambito dei prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Secondo una prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate, tale riconducibilità avviene sulla base di un preventivo parere tecnico rilasciato dall'ADM.

A tale riguardo, proprio con riferimento ai prodotti in questione, le numerose pronunce di prassi dell'Amministrazione finanziaria hanno dimostrato la sussistenza di una certa problematicità per il riconoscimento dell'aliquota agevolata, per cui si è reso necessario richiedere l'intervento dell'ADM.

Detta situazione sembra non sia venuta meno con la recente modifica normativa così come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 2 del 2024 che, di fatto, ha confermato la prassi espressa in precedenza dalla medesima Amministrazione finanziaria, per cui, anche a seguito delle anzidette novità legislative, è richiesto il preventivo parere tecnico dell'ADM, affinché il prodotto di cui si chiede l'assoggettamento ad aliquota agevolata sia classificabile nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata.

## ERRORI FORMALI NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se l'errata indicazione del codice "natura" nelle fatture elettroniche possa o meno essere considerata una violazione meramente formale.

**RISPOSTA** L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha affermato, in via preliminare, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili "...le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo" (cd. violazioni meramente formali), mentre sono formali le "...violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd "violazioni sostanziali".

Tanto premesso, secondo l'Agenzia, dato che il codice "natura" non è un elemento previsto dall'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta, rappresenta una violazione meramente formale.

## AMMISSIBILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE OLTRE I TERMINI DI LEGGE

---

**DOMANDA** Viene chiesto se sia possibile avvalersi del ravvedimento operoso nel caso di trasmissione della certificazione unica (CU), all'Agenzia delle entrate, oltre il termine di legge.

**RISPOSTA** L'articolo 4, comma 6-quinquies, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ammette l'invio della CU oltre il termine normativamente previsto, con l'applicazione di una sanzione, in base al ritardo della relativa trasmissione.

A fonte delle novità legislative, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12 del 31.05.2024, ha chiarito che, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la Circolare n. 6/E del 2015. Di conseguenza, precisa l'Agenzia, è ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

In tal caso, il contribuente potrà esibire al CAF o al professionista abilitato la CU tardiva, rilasciata dal sostituto d'imposta, ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

## ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 SEMPLIFICATO

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se, a seguito delle recenti modifiche normative di estensione del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato, i contribuenti che possiedono solo redditi diversi dal lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta.

**RISPOSTA** Come noto, l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, ha esteso a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA la possibilità di presentare il modello 730/2024. Per effetto di tale disposizione, il modello di dichiarazione semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Nella circolare 12/E del 31 maggio 2024, è stato chiarito che, a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2024, relative al periodo d'imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate. A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l'anno d'imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta.

## LOCAZIONI BREVI, NUOVA ALIQUOTA D'IMPOSTA AL 26%

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere da quando è applicabile l'aumento dell'imposta sostitutiva, nella misura del 26 per cento, per le locazioni brevi.

**RISPOSTA** L'ultima legge di Bilancio ha modificato la tassazione dei c.d. affitti brevi prevedendo un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora stabilita nella misura ordinaria del 26% in luogo del 21 per cento. Allo stesso tempo, però, la legge «riconosce al locatore la facoltà di usufruire dell'aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta, a scelta del contribuente».

Quanto all'ambito temporale di applicazione, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 10 maggio 2024, ha chiarito che «in assenza di una diversa previsione, la disposizione» trova applicazione «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 e, quindi, dal 1° gennaio 2024». Quindi, l'imposta al 26% sarà dovuta «relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati» a partire dal 1° gennaio 2024 indipendentemente, dunque, dalla data di stipula dei contratti né dal momento di pagamento dei canoni.



# Scadenzario fiscale

## LUGLIO

### LUNEDÌ 1° LUGLIO

#### **Modello 730**

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

#### **Cedolare secca**

Comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l'anno precedente

#### **Web tax**

Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali

#### **Dichiarazioni fiscali integrative**

Dichiarazione integrativa Redditi anni precedenti Persone fisiche

#### **Imposta di bollo**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

#### **Modello 730**

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

#### **Operazioni intracomunitarie - Modelli Intrastat e Intra 12 e 13**

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

#### **IMU**

Presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali

Presentazione della dichiarazione IMU/IMPI per l'anno 2023



## Dichiarazione Modello Redditi

### Dichiarazione Modello IRAP

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

## OSS/IOSS - OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime

## Dichiarazione Modello Redditi PF

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. REDDITI 2024 Persone Fisiche

## Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

## Acconti Irpef, Ires, Irap

### Acconti cedolare secca

### Imposta patrimoniale sugli immobili esteri - Ivie

### Addizionali regionali e comunali

### IVAFE

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2023 Redditi 2024 PF e SP

## Terreni e partecipazioni - Rivalutazione

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024

## Acconti di imposta Irpef, Ires, Irap

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023

## Redditi d'impresa imprese individuali residenti

Versamento seconda rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale

## Ravvedimento operoso speciale

Versamento seconda rata ravvedimento speciale periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022

## Ravvedimento operoso speciale

Versamento sesta rata ravvedimento speciale

# MARTEDÌ 2 LUGLIO

## Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

**IMU**

Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU

**MARTEDÌ 16 LUGLIO****Liquidazioni periodiche Iva**

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

**Liquidazioni periodiche Iva**

Rateizzazione versamento IVA annuale

**Ritenute di imposta e di acconto**

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

**Accise per i settori speciali**

Versamento imposta di produzione e consumo

**Redditi diversi di natura finanziaria**

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

**Tobin tax**

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

**MARTEDÌ 17 LUGLIO****Ritenute di imposta e di acconto**

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

**IMU**

Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU 2024

**Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere**

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

**LUNEDÌ 22 LUGLIO****Crediti d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

## Misuratori fiscali e registratori telematici Scontrini e ricevute fiscali

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

## LUNEDÌ 29 LUGLIO

### Dichiarazione IVA

Presentazione del Mod. IVA 2024 entro 90 giorni dalla scadenza

## MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

### Operazioni intracomunitarie - Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

### OSS/IOSS - OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

### OSS/IOSS - OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS

### Modello 730

Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille

### Acconti di imposta Irpef, Ires, Irap

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

### Dichiarazione Modello Redditi

Versamento saldo e acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo

### Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023

